

IVA

Conseguenze del venir meno della prevalenza nel comparto Iva

di Luigi Scappini



Una recente **sentenza** della Corte di Cassazione, la **n. 24279** dell'**11.08.2022**, offre lo spunto per qualche riflessione in merito alle differenti regole impositive tra imposte dirette e Iva nel comparto agricolo.

Oggetto del contenzioso era la corretta applicazione del c.d. **regime speciale Iva** di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) in caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.

Come noto, l'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) rappresenta l'**ordinario regime Iva** per i **produttori agricoli** che procedono alla cessione di **prodotti** rientranti nella **Prima parte** della **Tabella A** allegata al Decreto Iva.

Il comma 2 dell'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#), definisce, tra gli altri, quali produttori agricoli, "*i soggetti che **esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile** e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane*".

Il **rimando** all'[articolo 2135 cod. civ.](#) fa sì che, nel caso di attività connesse relative a un prodotto che rientra nella Prima parte della Tabella A del Decreto Iva, si dovrà obbligatoriamente **rispettare** il parametro della **prevalenza** introdotto nel lontano 2001.

Anche per quanto concerne l'**imposizione diretta**, nel caso di attività connesse, ai fini dell'applicazione del **reddito agrario**, deve essere garantito il parametro della **prevalenza** con **due differenze** sostanziali rispetto al comparto Iva.

Innanzitutto, i **beni** che danno accesso alla tassazione catastale sono quelli **individuati** in un **decreto ministeriale** di emanazione biennale (l'ultimo cui fare riferimento è quello del **13 febbraio 2015**).

A questo deve aggiungersi l'**ulteriore requisito** di **natura soggettiva**; infatti, a differenza di quanto previsto per l'Iva, nelle imposte dirette **non tutti** i **"produttori agricoli"** che rispettano i requisiti di cui all'[articolo 2135 cod. civ.](#), e quindi si considerano imprenditori agricoli, possono accedere al regime di tassazione su base catastale.

Tale regime, infatti, è **riconosciuto**, per natura agli **imprenditori individuali, società semplici ed enti non commerciali**, e per opzione alle **società agricole ex D.Lgs. 99/2004**, con **esclusione** delle **Spa** e delle **Sapa**.

Ne deriva una **prima netta differenza** tra Iva e dirette poiché, se per l'imposizione indiretta è sufficiente rispettare i requisiti richiesti dall'[articolo 2135, cod. civ.](#), nel secondo caso, invece, non è sufficiente, essendo ristretto ulteriormente il perimetro di applicazione a determinate forme giuridiche.

Differente è altresì la **conseguenza** dello **"sforamento"** del parametro della prevalenza.

Nel caso delle **imposte dirette** opera il c.d. regime della **franchigia** per cui, al superamento del parametro della prevalenza, è **la sola eccedenza** di prodotto che trova **tassazione** secondo le **regole ordinarie**, rimanendo coperta dal reddito fondiario la restante produzione.

Al contrario, nel **comparto Iva**, il venir meno del rispetto del parametro della prevalenza determina la **decadenza per tutta la produzione** ottenuta in quanto è differente il parametro di riferimento.

Nel primo caso l'[articolo 32, comma 1, Tuir](#) stabilisce che *"Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso."*, ragion per cui si ha riguardo all'**attività svolta** e il reddito fondiario ne rappresenta la redditività nei limiti della prevalenza.

Al contrario, l'[articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) richiama *"le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli ..."*; e, quindi, al **centro** viene posto il **soggetto** che esegue le cessioni.

Nel momento in cui viene meno il rispetto della **prevalenza**, viene meno il requisito soggettivo e, conseguentemente, si dovrà applicare il regime ordinario di detrazione dell'Iva a tutte le vendite effettuate e **non solamente a quelle eccedenti la franchigia**.

L'ordinanza n. 24729/2022 **conferma indirettamente tale lapalissiana impostazione**, definendo *"singolare"* la soluzione raggiunta dalla precedente **sentenza n. 8096/2010** oggetto dell'originario contendere che aveva evidenziato *"l'incoerenza o l'inadeguatezza del nostro sistema fiscale che, mentre nella previsione dell'imposizione fiscale sui redditi in omologhe situazioni e cioè in ipotesi di eccedenza del prodotto rispetto alla normale attività agricola, solo per tale eccedenza è prevista un'imposizione come per reddito d'impresa (articolo 51, comma 1, d.P.R.*

*n. 917/1986), mentre per la parte di reddito compatibile quantitativamente con l'attività normale di agricoltura si applica il più favorevole trattamento riservato ai redditi agricoli,...**nulla di questo invece è previsto nella disciplina Iva, per cui in assenza di un qualunque diversa disciplina ritiene di poter estendere tale disposto anche all'Iva, considerando del tutto irrazionale imporre una tassazione più gravosa sull'intera attività, modificando la qualificazione da agricola ad industriale solo sulla base di un dato quantitativo e non qualitativo**".*